






**PEGASO**

Università Telematica

**“DIPE PROCESSUALE”**

**RICORSO PER CASSAZIONE - RINNOVO  
DELLA DOMANDA DI ESTRADIZIONE**

**PROF. SERGIO RICCHITELLI**



## Indice

1	1 PROFILI GENERALI E RATIO LEGIS ART. 706 C.P.P.	3
2	LE PRINCIPALI PRONUNCE IN MATERIA (ART. 706 C.P.P.)	5
3	PROFILI GENERALI E RATIO LEGIS ART. 707 C.P.P.	10
4	LE PRINCIPALI PRONUNCE IN MATERIA (ART. 707 C.P.P.)	12
	BIBLIOGRAFIA	15



# 1 Profili generali e ratio legis art. 706 c.p.p.

L'art.706 del codice di procedura penale rubricato <<*Ricorso per cassazione*>> testualmente recita:

*706. Ricorso per cassazione.*

*1. Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello Stato richiedente. La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso<sup>1</sup>.*

*2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 704.*

Il dettato normativo di cui all'art.706 c.p.p. prevede la possibilità di impugnare una sentenza emessa dalla Corte d'Appello, in tema di estradizione, mediante ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Il termine per proporre tale ricorso è quello ordinario, previsto per i provvedimenti emessi in camera di consiglio, a norma dell'art. 585, 1° co., lett. a e 2° co., lett. b, ossia quindici giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza.

I soggetti legittimati a proporre il ricorso per cassazione sono l'interessato, il suo difensore, il procuratore generale, e il rappresentante dello Stato richiedente.

Il procedimento di estradizione si articola in un doppio grado, nel quale ai sensi del 1° co. dell'articolo in parola il ricorso per cassazione è proponibile anche per il merito. Pertanto, alla Corte di Cassazione dovrebbero essere riconosciuti i medesimi poteri riscontrabili in capo alla Corte

---

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. g), D.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, a decorrere dal 31 ottobre 2017. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «1. Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello Stato richiedente.».

d'Appello. Tale assunto verrebbe desunto dal fatto che nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione sono applicabili le disposizioni che regolano il precedente giudizio.

Il procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, per espressa previsione del 2° co. della disposizione che si commenta, si svolge secondo le regole che disciplinano il giudizio di primo grado, ciononostante, la cognizione della stessa sarà riconducibile ai soli punti della decisione cui si riferiscono i motivi di impugnazione proposti dalle parti. La Corte di Cassazione avrà, altresì, la possibilità di rilevare tutte quelle questioni che sono rilevabili d'ufficio.

Nei casi in cui la decisione della Corte di Cassazione sia di riforma della sentenza impugnata, la Corte di Cassazione stessa dovrà, altresì, provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 704, 3° e 4° co., a seconda del fatto che la decisione sia favorevole all'extradizione o contraria alla stessa.

Quindi riassumendo, contro la decisione della Corte d'appello è possibile presentare ricorso in cassazione: in questo caso la Corte decide "anche per il merito", assumendo così anche le funzioni di giudice di secondo grado (legittimati ad impugnare la sentenza della corte d'appello sono il procuratore generale e il rappresentante dello Stato richiedente). Se la fase giurisdizionale si chiude con una sentenza favorevole all'extradizione (ovvero se essa viene omessa in caso di extradizione consensuale), si apre la fase successiva, quella amministrativa.

## 2 Le principali pronunce in materia (art. 706 c.p.p.)

- Cass. pen. Sez. VI, 03-02-2017, n. 14237

In tema di estradizione passiva, l'intervento dello Stato richiedente è consentito, salvo diversa regolamentazione contenuta nelle convenzioni internazionali, sino a quando non siano compiuti gli adempimenti relativi al controllo della regolare costituzione delle parti nel procedimento camerale davanti alla Corte di appello competente a conoscere della domanda di consegna. (Dichiara inammissibile, App. Bologna, 15/09/2016)

CED Cassazione, 2017

- Cass. pen. Sez. VI, 15-11-2016, n. 54467

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 705, comma , lett. a) e c), deve essere rifiutata l'extradizione richiesta dalla Turchia, rilevato che nel Paese sussistono condizioni generali di violazione dei diritti fondamentali della persona e del giusto processo, con trattamenti degradanti nelle carceri e forti limitazioni dei diritti di difesa, essendo stata formalmente sospesa sul territorio dello Stato (dal 21 luglio 2016) l'applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ed essendosi riscontrate condizioni generali di detenzione arbitraria, nonché il ricorso a pratiche di tortura nei confronti dei detenuti, risultanti da documentazione proveniente da "Amnesty International". (Annulla senza rinvio, App. Venezia, 27/04/2016)

CED Cassazione, 2016

- Cass. pen. Sez. feriale Ordinanza, 25-08-2016, n. 35538

All'ordinanza con cui la Corte di cassazione, in pendenza del ricorso avverso una sentenza di estradizione, rigetta l'istanza di sostituzione di una misura cautelare, non consegue la condanna al

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

pagamento delle spese processuali del ricorrente, atteso che tale istanza non ha natura di mezzo di impugnazione. (Rigetta, App. Torino, 08/06/2016)

CED Cassazione, 2016

- Cass. pen. Sez. VI, 24-06-2016, n. 30726

La presenza nel territorio italiano della persona della quale si richiede l'extradizione è il presupposto essenziale che legittima la domanda dello Stato estero. Ne consegue che, qualora sia dimostrato con certezza che l'estradando non si trova più nel territorio italiano, non ricorrono le condizioni per pronunciare la decisione di estradabilità e deve dichiararsi non luogo a provvedere. (Dichiara non suss. condizioni estradizione, App. Milano, 18/01/2016)

CED Cassazione, 2016

- Cass. pen. Sez. VI, 19-02-2016, n. 9897

Deve essere annullata con rinvio la sentenza favorevole all'accoglimento della domanda di estradizione che abbia omesso di considerare la documentazione prodotta riguardante le attuali condizioni di detenzione nelle strutture carcerarie dello Stato richiedente. (Fattispecie relativa al mancato esame da parte della Corte d'appello di documenti rappresentativi delle condizioni di vita attualmente esistenti nelle strutture penitenziarie della Croazia). (Annulla con rinvio, App. Trieste, 14/12/2015)

CED Cassazione, 2016

- Cass. pen. Sez. VI, 12-02-2015, n. 20634

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

In tema di estradizione per l'estero, anche dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 32 del 2014 nell'art. 143 cod. proc. pen. è onere dell'estradando, che abbia interesse alla traduzione in lingua madre della sentenza favorevole all'extradizione, farne istanza ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione del ricorso avverso la sentenza di cui non è stata richiesta la traduzione consuma tale facoltà, presupponendone la carenza d'interesse. (Rigetta, App. Napoli, 30/09/2014)

CED Cassazione, 2015

- Cass. pen. Sez. VI, 22-10-2014, n. 45127

In materia di estradizione per l'estero, il ricorso per cassazione proponibile avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello decide in camera di consiglio, a norma dell'art. 704 cod. proc. pen., è soggetto, in mancanza di norme specifiche, alle disposizioni generali sulle impugnazioni; ne consegue che, in base all'art. 585 commi 1 lett. a) e 2 lett. a) cod. proc. pen., il termine per impugnare è quello di quindici giorni, anche se il giudice abbia formulato irrituale riserva di motivazione dilazionata (nella specie, fissando per il deposito il termine di novanta giorni), e decorre dall'ultima delle notificazioni eseguite all'imputato o al difensore. (Dichiara inammissibile, App. Bologna, 24/10/2013)

CED Cassazione, 2014

- Cass. pen. Sez. VI, 21-10-2013, n. 11495

In tema di estradizione per l'estero, va annullata con rinvio la decisione contraria alla consegna della Corte di appello, che non ha proceduto ad un reale giudizio sui fatti oggetto della richiesta, perché, sebbene l'art. 706 cod. proc. pen. estenda anche al merito le attribuzioni della Corte di

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

cassazione, l'esclusione di tale esito decisorio provverebbe in concreto l'estradando di un grado di giudizio. (Annulla con rinvio, App. Firenze, 29/03/2012)

CED Cassazione, 2014

- Cass. pen. Sez. VI, 23-01-2013, n. 5647

In tema di estradizione per l'estero, costituisce onere dell'estradando, che abbia interesse alla traduzione in lingua madre dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, farne istanza ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di cui non è stata richiesta la traduzione consuma la relativa facoltà, presupponendone la carenza d'interesse. (Annulla in parte senza rinvio, App. Trieste, 31 ottobre 2012)

CED Cassazione, 2013

- Cass. pen. Sez. VI, 10-12-2012, n. 4288

Non è di ostacolo all'extradizione richiesta dallo Stato estero, per violazione dei diritti fondamentali, il fatto che nei confronti della persona da estradare sia stata pronunciata sentenza di condanna definitiva utilizzando, per l'accertamento della sua responsabilità, dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa in assenza di contraddittorio e ritrattate all'esito di pressioni esercitate nei suoi confronti, quando la decisione dell'autorità estera si fondi anche su altri elementi di prova e le suddette dichiarazioni non siano state il motivo esclusivo o prevalente della condanna. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dalle autorità romene). (Rigetta, App. Bologna, 26/06/2012)

CED Cassazione, 2013

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*



- Cass. pen. Sez. II, 29-09-2011, n. 37023


In tema di procedimento estradizionale, l'estensione al merito delle attribuzioni della Corte di cassazione non può spingersi sino al punto di onerarla di attività istruttoria, restando fermo il principio che essa effettua solo l'esame cartolare, limitato peraltro alle informazioni allo stato acquisite. (Rigetta, App. Brescia, 11/04/2011)

CED Cassazione, 2011

- Cass. pen. Sez. VI Sent., 18-12-2008, n. 4954

In tema di estradizione per l'estero, è onere dell'estradando, che abbia interesse alla traduzione in lingua madre della sentenza favorevole all'extradizione, farne istanza ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione del ricorso avverso la sentenza di cui non è stata richiesta la traduzione consuma tale facoltà, presupponendone la carenza d'interesse. (Rigetta, App. Napoli, 8 luglio 2008)

CED Cassazione, 2009



### 3 Profili generali e ratio legis art. 707 c.p.p.

L'art.707 del codice di procedura penale rubricato <<Rinnovo della domanda di estradizione>> testualmente recita:

*1. La sentenza contraria all'extradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall'autorità giudiziaria.*

La pronuncia di una sentenza contraria all'extradizione, come sancito dall'articolo 707 c.p.p. in esame, pur divenendo una sentenza non più soggetta ad impugnazione non preclude la possibilità di concedere l'extradizione stessa poiché la domanda potrà essere ripresentata nei confronti della medesima persona e per gli stessi fatti oggetto della precedente domanda, se fondata su elementi che il giudice non ha già avuto modo di valutare in precedenza.

Secondo questa ricostruzione, la sentenza contraria all'extradizione, poiché soggetta ad una sorta di irrevocabilità temporanea, sarebbe assimilabile alla sentenza di non luogo a procedere del giudice dell'udienza preliminare ex art. 425.

Un orientamento giurisprudenziale ha affermato che, nel caso in cui la domanda di estradizione sia stata ritirata a causa della cessazione del titolo, debba essere preclusa la valutazione di una nuova domanda di estradizione (C., Sez. VI, 18.10.2006, n. 40167, J.A., in CED Cassazione). Preliminarmente la nuova richiesta di estradizione, fondata su una nuova documentazione, verrà esaminata dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 703, 1° co.; costui potrà respingere la domanda allorquando gli atti allegati alla medesima non concretizzino quei nuovi elementi richiesti dalla disposizione in parola ai fini del rinnovo della stessa. I nuovi elementi possono essere tanto

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

preesistenti quanto sopravvenuti. Si pensi al caso in cui l'extradizione sia stata rifiutata poiché ritenuti insussistenti i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 705, 1° co.: in tal caso è possibile ripresentare la domanda motivata sulla base di una documentazione che dimostri la sussistenza di tali indizi oppure quando viene allegata la sentenza di condanna.



## 4 Le principali pronunce in materia (art. 707 c.p.p.)

- Cass. pen. Sez. VI, 25-02-2011, n. 8812

In tema di estradizione per l'estero richiesta sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, la pronuncia di una successiva sentenza favorevole all'extradizione non è preclusa a seguito di un'ulteriore domanda presentata dallo stesso Stato per i medesimi fatti a norma dell'art. 707 cod. proc. pen., quando la precedente decisione abbia definito questioni in rito o di natura pregiudiziale, senza deliberare sul merito della richiesta. (Fattispecie in cui la Corte d'appello aveva precedentemente rigettato una domanda estradizionale avanzata dalle autorità albanesi, per la mancanza del provvedimento custodiale e la non esecutività della sentenza di primo grado, impugnata dinanzi all'autorità giudiziaria albanese). (Rigetta, App. Torino, 22 settembre 2010)

CED Cassazione, 2011

- Cass. pen. Sez. VI, 22-09-2009, n. 39944

In tema di estradizione per l'estero richiesta sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, la pronuncia di una successiva sentenza favorevole all'extradizione non è preclusa a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato a norma dell'art. 707 cod. proc. pen., quando a seguito della precedente domanda di estradizione non sia stata instaurata la fase giurisdizionale e non sia stata adottata alcuna decisione di merito. (Fattispecie in cui altra Corte d'appello si era in precedenza pronunciata con un'ordinanza di non luogo a procedere in ordine all'originaria domanda di estradizione avanzata dalle autorità rumene, in considerazione della mancata localizzazione dell'estradando e dell'intervenuta manifestazione del consenso alla relativa procedura). (Rigetta, App. Brescia, 18 Maggio 2009)

CED Cassazione, 2009

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

- Cass. pen. Sez. VI, 18-10-2006, n. 40167

In tema di estradizione per l'estero richiesta sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, la sentenza con la quale la Corte di cassazione dichiara non sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, a causa del suo ritiro da parte dello Stato istante, preclude, ex art. 707 cod. proc. pen., la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito della presentazione da parte dello stesso Stato di una nuova domanda per i medesimi fatti, salvo che la stessa sia fondata su elementi non valutati in precedenza. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto preclusa la valutazione di una nuova domanda di estradizione presentata dalle autorità tedesche, dopo che la stessa Corte di cassazione aveva dichiarato non sussistenti le condizioni per l'accoglimento di una precedente domanda, a seguito del suo ritiro, motivato dalla cessazione del titolo estradizionale). (Annulla senza rinvio, App. Roma, 13 Gennaio 2005)

CED Cassazione, 2006

- Cass. Pen. sez. VI 25 febbraio 2005 n. 12847

L'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. nel furto si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti indicati dall'art. 707 risulti strettamente collegato all'uso degli stessi fatto dall'agente per la commissione del furto, e quindi per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa e di detenzione attuata esclusivamente con l'uso momentaneo necessario all'effrazione. In particolare, il rapporto di cui sopra deve essere escluso ogni volta che gli arnesi atti all'effrazione, trovati in possesso del soggetto attivo, siano tali da assumere autonoma rilevanza giuridica.

- Cass. pen. Sez. I, 12-11-2002, n. 43532

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

È obbligatoria, nell'ipotesi di patteggiamento per il reato di furto, la confisca degli arnesi atti allo scasso, di cui l'imputato non abbia giustificato in alcun modo il possesso e che, per la qualità del possessore, già condannato per reati determinati da motivi di lucro e contro il patrimonio, non possono essere detenuti a norma dell'art. 707 c.p.

Massima redazionale, 2002



## Bibliografia

- Atto del Governo n.434, recante << Modifica del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniera>>, a cura della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, settembre 2017;
- La Giurisprudenza, i profili generali e la *ratio legis* riportati nella presente lezione sono state tratte dalla banca dati “Leggi d’Italia Professionale”, Wolters Kluwer Ed. *online* aggiornata;
- Diotallevi, artt. 706 - 707 c.p.p., in Lattanzi, Lupo, Codice di procedura penale. Esecuzione e rapporti giurisdizionali con autorità straniera, VIII, Aggi. 2003-2007, Milano, 2008;
- Gaito, Mandato d'arresto europeo ed estradizione, in AA.VV., Procedura penale, Torino, 2010, 914; Id., Rapporti giurisdizionali con autorità straniera, in Conso, Grevi, Compendio di procedura penale, III, Padova, 2006, 1002; Id., Mandato d'arresto europeo ed estradizione, in AA.VV., Procedura penale, Torino, 2010;
- Marchetti, artt. 706 - 707 c.p.p., in Comm. c.p.p. Giarda, Spangher, IV, Milano, 2010;
- Fabrizio Ramacci, Codice penale e leggi complementari, Schemi e tabelle, Giuffrè Editore, 2010;
- Ciro Santoriello, giugno 1999, in Dottrina, banca dati “Leggi d’Italia Professionale”, Wolters Kluwer, Ed. *online*;
- Giorgio Spangher, Codice di procedura penale e leggi complementari, Schemi e tabelle, Giuffrè Editore, 2011;
- Paolo Tonini, Manuale di Procedura Penale, XI Edizione, Ed. Giuffrè, Anno 2010.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)